

Legge regionale 09 settembre 1997 , n. 31 - TESTO VIGENTE dal 14/12/2016

Norme in materia di personale regionale e di organizzazione degli uffici dell'Amministrazione regionale. Norme concernenti il personale e gli amministratori degli enti locali.

Art. 30

(Modifica dell'articolo 8 della legge regionale 20/1996)

1. All'articolo 8, comma 2, della legge regionale 20/1996, come modificato dall'articolo 58 della legge regionale 30 settembre 1996, n. 42 e dall'articolo 21 della legge regionale 12 novembre 1996, n. 47, le parole << previo superamento di una prova >> sono sostituite dalle parole << mediante valutazione di titoli nonché superamento di una prova scritta, anche a risposta sintetica, >>.

2. All'articolo 8 della legge regionale 20/1996, come modificato dall'articolo 58 della legge regionale 42/1996 e dall'articolo 21 della legge regionale 47/1996, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

<<2 bis. I titoli di studio e di abilitazione richiesti per le assunzioni a contratto in ciascun profilo professionale sono i seguenti:

Profilo professionale	Titolo di studio	
Consigliere giuridico amministrativo legale	Diploma di laurea in	giurisprudenza e scienze politiche e economiche e commercio
Consigliere finanziario contabile economico	Diploma di laurea in	giurisprudenza e scienze politiche e economiche e commercio scienze economiche e scienze bancarie e scienze statistiche
Consigliere programmatico statistico	Diploma di laurea in	giurisprudenza e scienze politiche e economiche

commercio
scienze
economiche
scienze economiche
bancarie
scienze statistiche

Conservatore del Libro fondiario Diploma di laurea in giurisprudenza e scienze politiche e economia e commercio

Consigliere ispettore forestale Diploma di laurea in scienze agrarie
scienze forestali
scienze naturali
ingegneria
scienze geologiche
scienze biologiche

Consigliere geologo Diploma di laurea in scienze geologiche
ingegneria mineraria
scienze forestali

Consigliere ingegnere Diploma di laurea in ingegneria
architettura
relativo diploma di abilitazione all'esercizio della professione o, nei casi consentiti dalla legge, certificato di abilitazione provvisoria

Consigliere urbanista Diploma di laurea in ingegneria
architettura urbanistica
relativo diploma di abilitazione all'esercizio della professione, qualora previsto, o, nei casi consentiti dalla legge, certificato di abilitazione provvisoria

. >>

3. All'articolo 8 della legge regionale 20/1996, come modificato dall'articolo 58 della legge regionale 42/1996 e dall'articolo 21 della legge regionale 47/1996, il comma 3 è sostituito dal seguente:

<<3. Fermo restando il disposto di cui al comma 2 bis, ai fini dell'assunzione i candidati devono possedere i requisiti generali richiesti per l'accesso agli impieghi dalla normativa regionale o, in carenza, dalla normativa statale vigente in materia.
>>.

4. All'articolo 8 della legge regionale 20/1996, come modificato dall'articolo 58 della legge regionale 42/1996 e dall'articolo 21 della legge regionale 47/1996, dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

<<3 bis. Ai fini dell' assunzione, i titoli valutabili di cui al comma 2 sono i seguenti:

punteggio conseguito nel diploma di laurea pari o superiore a punti 100:

100:	punti 0,20
101:	punti 0,40
102:	punti 0,60
103:	punti 0,80
104:	punti 1
105:	punti 1,20
106:	punti 1,40
107:	punti 1,60
108:	punti 1,80
109:	punti 2
110:	punti 2,20
110 e lode:	punti 2,40

b) superamento di esami professionali di Stato, qualora non richiesto come requisito per l'accesso, e corsi universitari post-laurea con esame finale in materie attinenti il profilo professionale di accesso (punti 0,50 per ciascun titolo fino a un massimo di

punti 1,50); i corsi universitari post-laurea sono considerati validi solo se effettuati presso Università che rilascino titoli di studio riconosciuti. Gli stessi corsi inoltre devono avere durata almeno pari ad un anno accademico;

c) servizio prestato presso pubbliche amministrazioni ed enti pubblici in qualifiche o livelli equiparati alla qualifica funzionale di consigliere (punti 0,05 per ogni mese o frazione di mese superiore a 15 giorni fino ad un massimo di punti 1,20). Il servizio prestato in attività di insegnamento sarà valutato solo se effettuato almeno in scuole secondarie di secondo grado e in materie attinenti lo specifico profilo professionale di accesso con orario pieno.

3 ter. Le modalità di svolgimento delle procedure concorsuali, anche con riguardo agli adempimenti dei partecipanti, e gli adempimenti delle commissioni giudicatrici sono disciplinati dalla normativa regionale vigente in materia o, in carenza, dal Capo I del DPR 9 maggio 1994 n. 487 e successive modificazioni ed integrazioni. >>.

5. All'articolo 8 della legge regionale 20/1996, come modificato dall'articolo 58 della legge regionale 42/1996 e dall'articolo 21 della legge regionale 47/1996, il comma 6 è sostituito dal seguente:

<<6. Per la valutazione della prova la commissione ha a disposizione 10 punti; il punteggio minimo per il superamento dell'esame è di punti 7. Le graduatorie di merito, da approvarsi con deliberazione della Giunta regionale, sono predisposte sulla base della somma del punteggio ottenuto dai candidati nella prova scritta e di quello attribuito ai titoli. A parità di punteggio totale la preferenza è determinata, nell'ordine, dal maggior punteggio ottenuto nella prova scritta e dal maggior punteggio ottenuto nella valutazione delle singole categorie di titoli di cui al comma 3 bis. In quest'ultimo caso la priorità è data, rispettivamente, ai titoli di cui alla lettera a), alla lettera c) ed alla lettera b) del comma 3 bis. >>.